#### DISEGNO DI LEGGE N.63

COMSIGNO REGIONALE PUSHA
And Consigno nº Gul II Legislatura

ASSEGNAZIONE FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI
ASSISTENZA PER LE COMPETENZE PREVISTE DAL
D.P.R. 616 DEL 24/7/77.NORME TRANSITORIE."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 1/12/1978.

D. D. L. - ASSEGNAZIONE FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA PER LE COMPETENZE PREVISTE DAL D.P.R.616 DEL 24/7/77.

NORME TRANSITORIE. ...

Come è noto, con il D.P.R.616 del 24/7/77, sono state attribuite ai Comuni con gli artt.19 punto 16; 22;23 e 25 1°comma, tutte le competenze in materia di beneficenza fin dal 1°gennaio 1978.

Precedentemente la materia di competenza regionale era stata delegata alle Amministrazioni Provinciali con la legge n.22 del 1974 e successiva modifica.

Poichè l'ANCI, sia a livello nazionale che locale, wan ha in più occasioni rivendicato dette competenze, così come pure singolarmente molti Comuni della nostra Regione, si ritiene doveroso in ossequio alla volontà del legislatore nazionale, adeguare la legislazione regionale con delle norme transitorie.

Infatti sarà possibile predisporre una legge organica solo quando sarà varata la legge quadro nazionale sull'assistenza, saranno individuati gli ambiti territoriali socio-sanitari (d.d.l. paposito è all'esame della competente commissione consiliare) e saranno ultimati i trasferimenti di competenze, di beni e di personale degli Enti previsti dalla tabella B del D.P.R. 616/77.

Inoltre, si è ritenuto di cogliere l'occasione per consentire un discorso nuovo sulla Casa di Riposo per Profughi di Bari, la cui gestione fu delegata alla Amministrazione Provinciale di Bari con la surrichiamata legge regionale n.22/74. e per la quale l'esperienza di questi anni è stata negativa.

Si ha in animo di aprire detta casa di riposo per profughi anche ad altri utenti, dopo una necessaria revisione della gestione che oggi ha dei costi elevatissimi, e dopo una ristrutturazione dell'immobile che rischia di diventare fatiscente.

#### DISEGNO DI LEGGE

Assegnazione fondi ai Comuni in materia di assistenza per le competenze previste dal D.P.R. n.616 del 24.7.

1977 - Norme transitorie.

ART. 1

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, del la legge regionale di riondino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, la Regione assegna ai Comuni il fondo di cui alla legge regionale n.22 del 24.7.1974 e successiva modifica n.40 del 27.12. 1977, per l'attuazione delle competenze attribuite ai sensi degli artt.19 punto 16; 22; 23; 25 1º comma del D.P.R. n. 616 del 24.7.77.

In attuazione di quanto previsto dal precedente comma é abrogato l'art.6 della legge regionale n.22/74 e successiva modifica di delega alle Amministrazioni Provinciali della materia di cui alla presente legge.

ART. 2

- Il Presidente della Giunta Regionale, provvede ammalmente a ripartire, con proprio decreto, il fondo di cui all'articolo precedente in base ai seguenti criteri:
- a) condizioni socio-economiche;
- b) popolazione residente;
- c) mumero di assistiti (minori ed anziani) da parte della Amministrazioni Provinciali e relativo onere di spesa;

ART. 3

I Comuni sonottemuti ad iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio delle funizioni amministrative di cui all'art. I della presente legge nell'ammontare previsto dal provvedimento di riparto di cui al precedente artigolo.

E' fatto divieto di utilizzare tali fondi per finalità diver se da quelle stabilite dalla presente legge:

ART. 4

I Comuni possono integrare il fondo essegnati dalla Regione con pripri mezzi di bilancio.

#### ART. 5

Le Amministrazioni Provinciali entro 60 giorni dall'entra

ta in vigore della presente legge devono trasmettere ai Co

muni l'elenco degli assistiti i relativi fascicoli ed ogni

altra documentazione compresi gli atti relativi ad affari

non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere dela

gata con legge regionale n.22/1974 e successiva modifica.

Resta di competenza delle Amministrazioni Provinciali la

definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano

comportato aessicarazioni di impegno di spesa anteriormente alla data del 31.12.78.

Resta altresi di competenza dell'Amministrazione Provincia le di Bari la gestione della Casa di Riposo Profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al presedente comma la Giunta Regionale é autorizzata, sentita la Commissione Consiliare competente per materia, ad assicurare con atti

segue art. 5

amministrativi la gestione della Casa di Riposo per Profughi, avvalendosi di formule akternative.

ART. 6

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare, con proprio decreto, l'Assessore al ramo all'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art.2.

ART. 7

Sono abrogate le norme della legge regionale n.22 del 4.7.

1974 e successiva modifica, contrastanti con la presente
legge.

#### ART. 8

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

- a) per le funzioni di cui all'art.1, con il fondo da prevedersi annualmente nei bilanci di previsione della re
  gione, che comunque non potrà essere inferiore a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio
  finanziario 1978;
- b) per le funzioni di cui al penultimo comma dell'art. 5
  della presente legge, con il fondo per l'importo di
  500 milioni da prevedersi in apposito stanziamento del
  bilancio di previsione 1979 e, per gli esercizi succes
  sivi, con il fondo da prevedersi annualmente.

ART. 9

La presente legge é dichiarate urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.127 della Co-stituzione e 60 dello Statuto ed entrarà in vigore il gior no stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

CONSIGNO PETE CONSIGNATION OF CONSIGNATION OF THE PRICE CONSIGNATION O